



COPIA

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE TRIENNIO 2017/2019.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTISEI** del mese di **GENNAIO**
alle ore **18,30** nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Statuto, vennero per oggi convocati
i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N° ORDINE	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	GRIGNOLIO ARMANDA	SINDACO	SI	NO
2	BARALE GIUSEPPE	VICE SINDACO	NO	SI
3	PACE ANNA	ASSESSORE	SI	NO

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Maria Luisa DI MARIA - SEGRETARIO
COMUNALE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora GRIGNOLIO
ARMANDA , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

VISTI:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

- l'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i.;

- l'art 9, comma 28, del D. L. 78/2010 che impone agli enti locali di far ricorso al lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- l'art 11, comma 4bis, dalla L. 11/08/2014 n. 114 di conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90, che al citato articolo 9, comma 28, è stato inserito il periodo: "Le limitazioni previste dal comma 28 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

- la Deliberazione della Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo del Piemonte n.67 del 21 Aprile 2015 che definito le tipologie di lavoro di tipo flessibile ricadenti nel vincolo del già citato art .9, comma 28, del D.L. 78/2012;

- l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come riformulato dall'articolo 49 della Legge n. 133/2008 che stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato

a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto;

DATO ATTO:

Che nel corso degli anni non si sono verificate cessazioni di personale per dimissioni o per collocazione a riposo.

Che invece nel biennio 2012/2013 sono stati autorizzati n. due mobilità volontarie esterne.

Che, infatti, con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 16 del 20/10/2012, in esecuzione della con deliberazione G.C. n. 99 del 15/12/2012 era stato autorizzato il trasferimento per mobilità volontaria al comune di Casale Monferrato della dipendente di categoria C, posizione Economica C 4, addetta all'area Amministrativa.

Che, successivamente, con deliberazione CC n. 28 del 20/04/2013 stato autorizzato il trasferimento per mobilità volontaria all'Unione dei Comuni tra Sture e PO del dipendente, Ispettore di Polizia Locale di categoria C, posizione Economica C4.

Che stante i disposti della normativa vigente in materia di turnover non è possibile ricorre a nuove assunzioni non costituendo cessazioni i trasferimenti ad altro ente di proprio personale mediante l'istituto della mobilità volontaria

CONSIDERATO:

Che l'articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 stabilisce che "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

Che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 9.11.2009, ha chiarito che "la mobilità di personale in uscita, comporta che, a seguito del trasferimento, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro per cui l'amministrazione cedente può solo beneficiare, in termini di risparmio di spesa, dell'avvenuta cessazione del contratto (...), spesa che rimane inalterata in termini globali nell'ambito dell'intero settore pubblico" e che "corrisponde ad un principio di carattere generale che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente venire meno della remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità".

Che sempre la Sezione Autonomie ha precisato che "la mobilità in entrata, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, è libera in quanto tale modalità di trasferimento non genera alcuna variazione della spesa complessiva e, quindi, l'operazione risulta neutra per la finanza pubblica".

Che circa la natura libera della mobilità in entrata, sotto il profilo dell'invarianza della spesa, si è ancora pronunciata la giurisprudenza contabile che ha ribadito il fatto che il trasferimento per mobilità non produce effetti nell'ambito del perimetro della spesa pubblica. (Corte Conti, sez. contr. Lombardia, 29.4.2010, n. 524; Corte Conti, sez. contr. Puglia, 5.5.2013 n. 95).

Che ancora è stato precisato che né la normativa sulla mobilità disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001, né la disciplina sulla finanza pubblica che ha introdotto particolari limitazioni alla spesa di personale hanno limitato la possibilità di ricorrere a mobilità all'interno di categorie di enti che debbono applicare le stesse regole di finanza pubblica: la mobilità, pertanto, può essere attuata anche fra enti che debbono rispondere a limiti differenziati purché a conclusione dell'operazione non vi

sia stata alcuna variazione nella consistenza numerica e nell'ammontare della spesa di personale. (Corte Conti, sez. contr. Lombardia, n. 521/2010).

Che come precisato, non da ultimo, dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la deliberazione n 59 del 25 marzo 2014, per poter procedere a trasferimenti per mobilità è necessario che l'ente presso il quale il dipendente è chiamato a prestare servizio sia nelle condizioni di poter assumere personale aggiuntivo e cioè:

- a) rispetti il limite della complessiva spesa del personale di cui all'art. 1 co. 557 della legge n. 296 del 2006;
- b) risulti in linea con le regole dettate dal Patto di Stabilità interno.

Che, a seguito di attenta valutazione del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere, nonché alle possibili modalità di gestione dei servizi comunali in forma associata, al fine di perseguire questa Amministrazione, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa sopra richiamata, ritiene opportuno nell'anno 2017 procedere all'assunzione di personale di categoria C area Amministrativa mediante mobilità volontaria esterna

ATTESO:

Che il Comune di Balzola è soggetto alle disposizioni sul rispetto del Pareggio di Bilancio (ex Patto di Stabilità)

Che nel determinare il piano assunzioni 2017- 2019 a copertura di un posto di categoria C area Amministrativa nell'anno 2017 si è tenuto conto delle disposizioni normative attualmente vigenti e precisamente::

Che l'art 557-quater della Legge n. 296/2006 e smi che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e cioè dal 2014.

DATO ATTO che Il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 10/10/2016 che consente agli enti locali della Regione Piemonte di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 234 della legge n. 208/2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente; si recisa inoltre che "le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente, tenuto anche conto di quanto previsto, in materia di mobilità, dall'art. 16, comma 1-ter, del dl 113/2016";

CONSIDERATO:

Che ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della citata legge n. 296/2006 e s.m.i. a decorrere dall'anno 2014 la spesa di personale deve essere inferiore al valore medio della stessa spesa nel triennio 2011-2013.

Che la spesa media è pari ad € 296.275,20 come di seguito calcolata:

CALCOLO VALORE MEDIO SPESA DI PERSONALE

TRIENNIO 2011/2013

Anno Spesa di personale

2011 € 287.208,39

2012 € 323.369,58

213 € 278.247,62

TOTALE € 888.825,59
VALORE MEDIO € 296.275,20

PRECISATO che le spese di personale, come definite dall'art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, coerentemente alle acquisizioni di personale contemplate nel presente atto subiscono la seguente variazione nel corso del triennio 2017-2019 relativamente all'anno 2017:

TOTALE SPESA ANNO 2017: € 269.898,00.

SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013: € 296.275,20.

RAVVISATA, inoltre, la necessità in attesa che vengano espletate le procedure di mobilità di avvalersi avvalersi della facoltà introdotta dal comma 557 dell'art. 1 della 311/2004 il quale prevede che: "i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione Comunale di appartenenza.

RILEVATO che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. da ultimo Corte Conti Sez. Piemonte, Delibera n. 200/2012SRCPIE/PAR, ma anche n. 3 del 29.01.2009; Sez. Toscana, Delibera del 31.01.2012 n. 6/2012/PAR; Sezione Lombardia, parere n. 23 del 06.02.2009; Sez. Veneto parere n. 17 del 20.05.2008), la disposizione in esame:

- introduce nei Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando che, come tale, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'Amministrazione di provenienza del dipendente;
- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non richiede la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza;
- disciplina una fattispecie che esula dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 e smi che mira a limitare il ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a determinate forme flessibili di assunzione nell'ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico laddove, invece, la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro con incremento della spesa consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno;

VISTI i prospetti nei quali sono riportati i programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019.

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio in considerazione.

DATO ATTO che sarà data informazione alle R.S.U., ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. dell'01.04.1999.

VISTA la relazione del responsabile del servizio finanziario che attesta la sussistenza delle condizioni di cui all' art 3, comma 121, della legge 244/2007, legge finanziaria 2008, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

VISTA l'attestazione dell'Organo di Revisione in ordine al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per gli anni considerati.

RICHIAMATO altresì l'art. 33, comma 2, del d. lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, e verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria;

CONSIDERATO che l'atto di cui trattasi, non rientrando nell'ipotesi di cui al 1 comma dell'articolo citato, non è stato oggetto di informativa alle rappresentanza sindacali , ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.04.1999, come confermato dall'art. 3 del CCNL 22.01.2004 e ribadito dall'art. 6 del D. Lgs. nr. 165/2001.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e trascritti in calce al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di dare atto che al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria;

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Programma di fabbisogno del personale dell'Ente per il triennio 2017/2019, come da prospetti sub. A) e sub B), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale.

Di dare atto che il presente programma del fabbisogno è adottato calcolando la spesa in conformità con la normativa vigente.

Di dare atto che il provvedimento di impegno di spesa e la relativa copertura verranno acquisiti in occasione dell'avvio delle procedure di assunzione.

Di dare atto che il presente programma sostituisce tutti i piani di programmazione del fabbisogno del personale precedentemente approvati da questa Amministrazione.

Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e smi.

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "**APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017/2019**" in ordine alla regolarità tecnica.

Balzola, lì 26/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "**APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017/2019**" in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 26/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 19/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 19/05/2017

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì 19/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa